Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 108/18/CSP

ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ RADIO STUDIO 105 S.P.A. (PALINSESTO RADIOFONICO DIFFUSO IN AMBITO NAZIONALE "RADIO 105") PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ART. 34, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177, IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA DELIBERA N. 165/06/CSP

(PROC. 2694/FB)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti dell'8 maggio 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della radiotelevisione*", come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante "*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante "*Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*";

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante "*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*";

VISTA la delibera n. 165/06/CSP del 22 novembre 2006, recante "*Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona, della dignità personale e del corretto sviluppo fisico, psichico e morale dei minori nei programmi di intrattenimento*";

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 172/17/CONS, del l8 aprile 2017, recante "*Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello*" e, in particolare, l'art. 5;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante "*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*" come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante "*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*";

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Nel corso dell'attività di monitoraggio d'ufficio in materia di principi generali del sistema radiotelevisivo a garanzia degli utenti svolta dai competenti uffici dell'Autorità, è emerso che durante la trasmissione satirica "*Lo Zoo di 105*" mandata in onda in data 20 ottobre 2017 dal palinsesto radiofonico diffuso in ambito nazionale "*Radio 105*", della società Radio Studio 105 S.p.A., viene proposto, alle ore 15:50 circa, lo *sketch* del "*camionista veneto*" durante il quale si fa ricorso a ripetute espressioni volgari sia da parte dei conduttori, sia del protagonista, che interviene telefonicamente pronunciando, tra altre scurrilità a carattere sessuale, una bestemmia, rilevata dagli stessi conduttori in diretta ("*ah, è andata una bestemmia? …Va bè ragazzi, può capitare, è lavoro!*") e giustificata ai radioascoltatori come una svista accaduta nella fase di montaggio del programma.

Con atto n. CONT./18/17/DCA/N°PROC2694/FB del 1 dicembre 2017, la Direzione contenuti audiovisivi ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio ed ha contestato alla società Radio Studio 105 S.p.A. con sede legale in Milano, Largo G. Donegani, n. 1, la presunta violazione dell'art. 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in relazione alle disposizioni di cui alla delibera n. 165/06/CSP, del 22 novembre 2006, per la pronuncia di espressioni di turpiloquio e di una bestemmia nel corso della trasmissione "*Lo Zoo di 105*" andata in onda in data 20 ottobre 2017.

2. Deduzioni della società

La società Radio Studio 105 S.p.A., cui il citato atto di contestazione n. CONT./18/17/DCA/N°PROC2694/FB, del 1 dicembre 2017, è stato notificato in data 17 gennaio

2018, con nota del 31 gennaio 2018 (pervenuta all'Autorità in pari data - prot. n. 0007150), ha presentato memorie difensive chiedendo l'archiviazione del procedimento per i motivi di seguito evidenziati:

- il programma "*Lo Zoo di 105*" è una trasmissione satirica, caratterizzata da *gag* recitate e da scherzi telefonici, che utilizza talvolta toni irriguardosi;
- il programma è preceduto da un'avvertenza acustica e da un preannuncio, riproposti a metà trasmissione, ove si evidenzia che i contenuti sono inadatti alle categorie di ascoltatori più sensibili, ivi compresi, dunque, i minori;
- la trasmissione avviene per la gran parte in diretta, circostanza che non consente all'emittente di esercitare, nella maggior parte dei casi, alcuna censura preventiva;
- l'espressione blasfema è, di fatto, impercettibile; i soli conduttori, essendo muniti di apposite cuffie, idonee ad amplificare i suoni e le parole, si sono avveduti di quanto accaduto ed hanno immediatamente interrotto la messa in onda dello *sketch* in questione, contenente uno scherzo telefonico registrato rivolto ad un soggetto terzo, nell'ambito del quale questi ha proferito un'espressione blasfema, con un tono di voce tanto flebile da non essere udibile per gli ascoltatori, espressione comunque coperta dai commenti dei conduttori medesimi;
- l'immediata censura dell'episodio da parte dei protagonisti dello stesso programma radiofonico ha paradossalmente sortito l'effetto opposto a quello auspicato: infatti l'espressione sarebbe, molto probabilmente, passata inosservata, se i conduttori non l'avessero stigmatizzata, con l'evidente intento di evitare qualsivoglia messaggio negativo per gli ascoltatori, anche minori;
- né la rete né il programma hanno in alcun modo avallato o legittimato l'uso di un linguaggio blasfemo e conferma di tale assunto si ha nel fatto che i conduttori hanno deciso l'immediata (auto)sospensione della trasmissione per una settimana, proprio al fine di sottolineare la gravità di simili accadimenti e alla ripresa del programma si sono scusati pubblicamente per quanto accaduto, frutto di una involontaria omissione, dovuta principalmente alla scarsa udibilità, anche da parte degli stessi tecnici, dell'espressione contestata;
- la reazione dei conduttori all'espressione blasfema, udita solo in quel frangente, costituisce, dunque, un inequivoco messaggio di deplorazione nei confronti di atteggiamenti analoghi e ciò consente di escludere che l'episodio oggetto di contestazione possa configurarsi idoneo a ledere la dignità e i diritti fondamentali della persona, e/o a legittimare comportamenti simili;
- non può configurarsi a carico della società Radio Studio 105 S.p.A. alcuna colpa nella scelta dei contenuti, trattandosi, appunto, di un'ipotesi di incolpevole errore commesso nell'ambito delle attività di montaggio della trasmissione, conseguenza dell'oggettiva difficoltà di percepire l'espressione contestata.

3. Valutazioni dell'Autorità

Si considera quanto segue:

- come può dedursi dalle parole dei conduttori ("*vengono aggiunti i bip sulle parole che potrebbero compromettere la nostra carriera… questa non è stata filtrata*"), la pronuncia dell'espressione blasfema non è avvenuta in circostanze fortuite nel corso di una diretta radiofonica bensì, come riconosciuto anche dalla stessa società nelle note giustificative presentate, è stata conseguenza di una omissione commessa dai tecnici addetti al montaggio della trasmissione, verosimilmente preposti anche all'individuazione ed eliminazione delle sequenze suscettibili di censura;
- l'intervento effettuato da uno dei conduttori dopo la pronuncia della bestemmia è caratterizzato da toni che tendono a minimizzare l'accaduto ("*ah, è andata una bestemmia? …Va bè ragazzi, può capitare, è lavoro!*") e giustificare l'uso del linguaggio blasfemo, mentre i contestuali messaggi di deplorazione per la mancata censura dell'espressione irriverente e la immediata sospensione dello *sketch* del "*camionista veneto*" hanno conseguito l'effetto di attribuire indebito risalto ad un episodio che altrimenti sarebbe stato difficilmente rilevabile dai radioascoltatori per la limitata comprensibilità dei termini pronunciati;
- il legislatore, come confermato dalla Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, con le sentenze n. 6759 e n. 6760 del 5 marzo 2003 (depositate in data 6 aprile 2004), nel vietare la trasmissione di "*programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori*", ha inteso riferirsi specificamente a quei programmi che - tenuto conto del loro oggetto, del loro contenuto, del tempo e/o delle modalità della loro trasmissione o di altri, connessi elementi rilevanti nel caso specifico - possono risultare concretamente idonei a turbare, pregiudicare, o danneggiare i delicati e complessi processi di apprendimento dall'esperienza e di discernimento tra valori diversi od opposti, nei quali si sostanziano lo svolgimento e la formazione della personalità del minore sia come individuo sia come "cittadino"; nel caso di specie emerge che il ripetuto ricorso ad espressioni volgari, scurrilità a carattere sessuale e ad una espressione blasfema nell'ambito di una trasmissione di intrattenimento di buon ascolto ed in orario pomeridiano, in cui la fruizione della programmazione è tipicamente familiare, non può che configurarsi, nel suo insieme, nocivo degli interessi morali, etici e di corretto sviluppo psichico dei minori, oltre che offensivo del sentimento religioso;
- la potenziale nocività allo sviluppo dei minori dell'episodio contestato e l'offesa da quest'ultimo arrecata a un diritto fondamentale della persona sono peraltro confermati dalle disposizioni di cui alla delibera n. 165/06/CSP che richiama le emittenti a rispettare i principi fondamentali del sistema radiotelevisivo posti a garanzia degli utenti, avuto specifico riguardo alla dignità della persona, all'armonico sviluppo fisico, psichico e morale dei minori e ai diritti fondamentali della persona, ivi compreso il rispetto dei sentimenti religiosi;

- la circostanza che si sia trattato di un episodio indipendente dalla volontà dell'emittente e dei curatori del programma, causato da un errore commesso nel corso dell'attività di montaggio, non esclude la responsabilità dell'editore giacché grava sullo stesso l'obbligo di vigilare sulla rispondenza delle trasmissioni alla normativa vigente in materia di diffusione di programmi radiofonici; in altre parole, come evidenziato nell'atto di contestazione del 1 dicembre 2017, la concreta idoneità a pregiudicare il bene tutelato (il corretto sviluppo psichico e morale del minore ovvero il sentimento religioso) prescinde dall'intendimento dell'emittente, dovendo aversi riguardo esclusivamente all'effetto oggettivamente prodotto dalla pronuncia della bestemmia e dovendo escludersi ogni valutazione in ordine all'assenza di intenzionalità;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.000,00 (venticinque-mila/00) a euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00), ai sensi dell'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, in particolare, di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura del minimo edittale pari a euro 25.000,00 (venticinquemila/00), al netto di ogni onere accessorio, eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

La gravità del comportamento posto in essere dalla società Radio Studio 105 S.p.A. deve ritenersi lieve in quanto, pur in considerazione della sua incidenza su rilevanti beni giuridici, come la tutela dei minori e del sentimento religioso, va osservato che l'emittente ha valutato preliminarmente il contenuto della trasmissione, inserendo un'avvertenza acustica con la quale viene segnalata l'inadeguatezza del programma alle categorie di ascoltatori più sensibili; va inoltre considerato che "*Lo Zoo di 105*", per il carattere satirico e lo stile "graffiante" che lo contraddistinguono, esercita una scarsa attrattiva sugli spettatori più piccoli e ciò porta ad escludere che la pronuncia dell'espressione blasfema, peraltro di difficile percezione, sia stata udita dai minori di più giovane età.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

Nel prendere atto che l'episodio oggetto di contestazione è stato determinato da un errore nella fase di montaggio dovuto alla oggettiva difficoltà da parte dei tecnici addetti di cogliere l'espressione inopportuna per procedere alla sua eliminazione, si considera che la società Radio Studio 105 S.p.A. ha dichiarato di aver sospeso la trasmissione per una settimana al fine di segnalare la gravità dell'accaduto e che alla ripresa del programma sono state formulate scuse ai radioascoltatori per l'incresciosa accadimento.

C. Personalità dell'agente

La società Radio Studio 105 S.p.A. ha dimostrato di essere dotata di personale tecnico addetto alle verifiche preliminari dei palinsesti e pertanto risulta supportata, di fatto, da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel rispetto del quadro normativo vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Le stesse, in considerazione dell'utile di esercizio (fonte Infocamere) riscontrato nell'ultimo bilancio disponibile della società Radio Studio 105 S.p.A., relativo all'anno 2016, risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

UDITA la relazione del Presidente;

ORDINA

alla società Radio Studio 105 S.p.A. con sede legale in Milano, Largo G. Donegani, n. 1, responsabile del palinsesto radiofonico diffuso in ambito nazionale denominato "*Radio 105*", di pagare la sanzione amministrativa di euro 25.000,00 (venticinquemila/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in relazione alle disposizioni di cui alla delibera n. 165/06/CSP, del 22 novembre 2006, per la pronuncia di espressioni di turpiloquio e di una bestemmia nel corso della trasmissione "*Lo Zoo di 105*" andata in onda in data 20 ottobre 2017;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 25.000,00 (venticinquemila/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera n. 108/18/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 108/18/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 8 maggio 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi